

Regione  
Lombardia




Provincia di  
Milano


# Comune di Carpiano

## Studio geologico idrogeologico e sismico

*ai sensi dell'art. 57 della L.R. 11/03/05 n.12*



Committente Comune di Carpiano (MI)				Scala	
Oggetto  <b>REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA</b>				Data Giugno 2002	1° Aggiornamento Aprile 2005
				2° Aggiornamento Giugno 2007	3° Aggiornamento <b>Marzo 2008</b>
				n.disegno <b>ELABORATO 4 bis</b>	
Disegnatore T.R.	Geol. senior C. F.	Ing senior G. F.	Ing. collab. T.R.	Rif. 10007 Cope elab4 bis.dwg	



**Dott. Geol. Claudio Franzosi**

Via Vittorio Veneto, 3 - 20019 Settimo Milanese (MI)  
tel. 0233514389 - 0233511580  
fax 0233511581 e-mail studiofranzosi@tin.it



## **Comune di Carpiano**

*Provincia di Milano*

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA DRAULICA**

Alla redazione ha collaborato la Dott.ssa Geol. Emanuela Losa

## SOMMARIO

<b>PREMESSA METODOLOGICA.....</b>	<b>3</b>
Normativa di riferimento.....	3
Individuazione delle aree e delle fasce di rispetto dei vincoli di Polizia Idraulica.....	4
<b>REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 1 FASCIA DI RISPETTO AMPIA DA 4 A 10 M DEI CORSI D'ACQUA SOGGETTI AI VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA EX R.D. 523/1904 .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 2 FASCIA AMPIA FINO AD UN MASSIMO DI 50 METRI DAL CIGLIO DELLA TESTA E FINO AD UN MASSIMO DI 25 METRI DALLA SPONDA DELL'ASTA DEI FONTANILI SOGGETTI AI VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA EX R.D. 523/1904 E NORME DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DI MILANO.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3 FASCIA DI AMPIEZZA VARIABILE IN FUNZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO INDIVIDUATO PER IL FIUME LAMBRO MERIDIONALE, SOGGETTO AI VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA EX R.D. 523/1904: .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 4 DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE PER LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA SOGGETTI AI VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA. ....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 5 MODIFICHE DEI LIMITI DELLE AREE DI DEMANIO IDRICO. ....</b>	<b>7</b>

## TAVOLE

Tavv. C bis Nord ÷ C bis Sud

Vincoli di polizia idraulica sul reticolo idrico principale e minore - scala 1:5000

## PREMESSA METODOLOGICA

---

Il presente elaborato descrive la metodologia di perimetrazione cartografica delle aree e delle fasce di rispetto dei vincoli di Polizia Idraulica relativi al reticolo idrico principale e minore presente nel territorio comunale, riportate nella tavola C Nord e sud.

Nel paragrafo successivo è riportato il regolamento di polizia idraulica.

### Normativa di riferimento

Le norme fondamentali che hanno costituito il riferimento per regolamentare le competenze e le attività di polizia idraulica, sono:

- R.D. n. 523/1904 per quanto riguarda le attività vietate (art.96) e quelle consentite previa autorizzazione o nulla osta idraulico (art.59, 97, 98) per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale;
- R.D. n. 368/1904 per quanto riguarda le attività vietate (art.133) e quelle consentite previa autorizzazione o nulla osta idraulico (art.134,125,138) per gli altri canali e le opere di bonifica;
- T.U. 1775 del 1933 che prevede le modalità di classificazione delle acque pubbliche in base alle quali sono stati redatti gli “Elenchi delle acque pubbliche “ e che hanno subito nel tempo periodici aggiornamenti;
- L. n. 36/1994 per quanto riguarda la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, e i laghi e delle altre acque pubbliche;
- L. n. 183/1989 per quanto riguarda i corsi d’acqua studiati dal PAI e per i quali valgono le norme d’attuazione del PAI;
- L.R. n. 24/1990 per quanto riguarda l’istituzione del Parco Agricolo Sud Milano;
- L.R. n. 1/2000 in attuazione del D. Lgs. N. 112/1998 per il trasferimento di competenze riguardo al reticolo idrico principale e minore;
- L.R. n. 7/2003 per quanto riguarda le competenze normative dei consorzi di bonifica e irrigazione minore;
- D.G.R. n. 6/47310 del 22/12/1999 e succ. agg. che contiene indicazioni per la redazione degli elenchi dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrico principale sui quali esercitare le funzioni di polizia idraulica ex. R.D. n. 523/1904 e le modalità di esercizio dell’attività di controllo sul reticolo idrico;
- D.G.R. n. 7/818 del 03/08/2000 per quanto riguarda il piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano;
- D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 per quanto riguarda la determinazione del reticolo idrico principale e minore e le funzioni di polizia idraulica;
- D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 per quanto riguarda la determinazione del reticolo idrico principale e minore e le funzioni di polizia idraulica;
- D.G.R. n. 7/20552 del 11/02/2005 per quanto riguarda l’approvazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica ai sensi dell’art.10, comma 5 della L.R. n. 7/2003;
- N.T.A. del Piano territoriale di coordinamento della provincia di Milano (Ottobre 2003).

## Individuazione delle aree e delle fasce di rispetto dei vincoli di Polizia Idraulica

Nella tavola allegata (Tav. C bis Nord e Sud) sono riportate le fasce di rispetto dei vincoli di Polizia Idraulica ex R.D. 523/1904 e relative ai corsi d'acqua identificati nel territorio comunale di Carpiano con le procedure descritte nell'Elaborato 3 int.

Si distinguono tre tipologie di fasce, distinte per criterio di perimetrazione, natura del corso d'acqua e competenza per l'esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica (Tabella 1):

Tabella 1 – criteri di perimetrazione delle fasce di vincolo e competenze autorizzative

Descrizione
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fascia di rispetto ampia da 4 m a 10 m dei corsi d'acqua soggetti ai vincoli di Polizia Idraulica ex R.D. 523/1904:</b> La fascia di vincolo è applicata ai canali afferenti al Comune di Carpiano. L'ampiezza delle fasce di rispetto si distribuisce su entrambe le sponde con valore di dieci metri dal ciglio spondale del corso d'acqua (o dal piede arginale esterno nel caso in cui lo stesso sia arginato). In alcuni tratti la fascia è stata ridotta a 4 metri, sulla scorta degli esiti della verifica di compatibilità idraulica descritta nell'Elaborato 3 int. All'interno di tale fascia la competenza per l'esercizio delle attività di Polizia idraulica è del Comune di Carpiano.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fascia ampia fino ad un massimo di 50 metri dal ciglio della testa e fino ad un massimo di 25 metri dalla sponda dell'asta dei fontanili soggetti ai vincoli di Polizia Idraulica ex R.D. 523/1904 e Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Milano:</b> La fascia di vincolo è applicata ai fontanili afferenti al Comune di Carpiano. L'ampiezza delle fasce di rispetto si distribuisce sulla testata del fontanile con valore massimo pari a 50 metri e su entrambe le sponde con valore massimo pari a 25 metri dal ciglio spondale del corso d'acqua. All'interno di tale fascia la competenza per l'esercizio delle attività di Polizia idraulica è del Comune di Carpiano.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fascia di ampiezza variabile in funzione del rischio idraulico individuato per il fiume Lambro Meridionale, soggetto ai vincoli di Polizia Idraulica ex R.D. 523/1904:</b> la fascia di vincolo è perimetrata trasponendo in cartografia la delimitazione delle aree inondabili riportata nello studio idraulico commissionato dalla Regione Lombardia al Prof. Natale nel 2000 (rif. cap 5.1 elaborato 3); la competenza per l'esercizio delle attività di Polizia idraulica in queste fasce è della Regione Lombardia</li> </ul>

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA**

---

### **Art. 1 Fascia di rispetto ampia da 4 a 10 m dei corsi d'acqua soggetti ai vincoli di Polizia Idraulica ex R.D. 523/1904**

Le fasce di rispetto dei vincoli di Polizia Idraulica dei corsi d'acqua irrigui del reticolo minore si distribuiscono su entrambe le rive con ampiezza da quattro a 10 metri misurata dal ciglio spondale del corso d'acqua (o dal piede arginale esterno nel caso in cui lo stesso sia arginato).

In esse sono vigenti le disposizioni idrauliche del R.D. 523/1904 (artt. 59, 96, 97, 98); in ogni caso:

- a) sono consentiti senza prescrizioni gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 12/2005;
- b) sono subordinati ad autorizzazione comunale gli interventi edilizi diversi da quelli di cui al comma a) ed in genere tutte le opere e gli interventi di trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici;
- c) l'autorizzazione comunale di cui al comma b) dovrà essere subordinata al rispetto dei criteri indicati nel comma 5.2 art. 5 dell'Allegato B alla D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003<sup>1</sup>.

Ai fini autorizzativi, la compatibilità degli interventi di cui al comma b) dovrà essere supportata da adeguata relazione tecnica redatta ai sensi del seguente art. Art. 4.

La relazione tecnica completa di elaborati grafici dovrà essere prodotta come parte integrante degli elaborati progettuali delle pratiche edilizie.

### **Art. 2 Fascia ampia fino ad un massimo di 50 metri dal ciglio della testa e fino ad un massimo di 25 metri dalla sponda dell'asta dei fontanili soggetti ai vincoli di Polizia Idraulica ex R.D. 523/1904 e Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Milano**

Le fasce di rispetto dei vincoli di Polizia Idraulica dei fontanili appartenenti al reticolo minore si distribuiscono con ampiezza di cinquanta metri dal ciglio spondale della testa del fontanile e di venticinque metri dal ciglio spondale dell'asta, su entrambe le sponde della stessa (tali ampiezze si misurano dal piede arginale esterno nel caso in cui testa e/o asta siano arginati).

In esse sono vigenti le disposizioni idrauliche del R.D. 523/1904 (artt. 59, 96, 97, 98) e del comma 3 art.34 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Milano<sup>2</sup>.

In ogni caso:

- a) sono consentiti senza prescrizioni gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 12/2005;
- b) sono subordinati ad autorizzazione comunale gli interventi edilizi diversi da quelli di cui al comma a) ed in genere tutte le opere e gli interventi di trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici;

- c) l'autorizzazione di cui al comma b) dovrà essere subordinata al rispetto dei criteri indicati nel comma 5.2 art. 5 dell'Allegato B alla D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003<sup>3</sup> e al comma 3 art.34 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Milano<sup>2</sup>.

Ai fini autorizzativi, la compatibilità degli interventi di cui al comma b) dovrà essere supportata da adeguata relazione tecnica redatta ai sensi del seguente art. Art. 4.

La relazione tecnica completa di elaborati grafici dovrà essere prodotta come parte integrante degli elaborati progettuali delle pratiche edilizie.

### **Art. 3 Fascia di ampiezza variabile in funzione del rischio idraulico individuato per il fiume Lambro Meridionale, soggetto ai vincoli di Polizia Idraulica ex R.D. 523/1904:**

Le fasce di rispetto dei vincoli di Polizia Idraulica del fiume Lambro Meridionale (appartenente al reticolo principale) si distribuiscono con ampiezza variabile in funzione del rischio idraulico definito dagli studi regionali.

In queste fasce sono vigenti le disposizioni idrauliche del R.D. 523/1904 (artt. 59, 96, 97, 98); in ogni caso, fatte salve prescrizioni più vincolanti:

- a) sono consentiti senza prescrizioni gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 12/2005;
- b) sono subordinati ad autorizzazione regionale gli interventi edilizi diversi da quelli di cui al comma a) ed in genere tutte le opere e gli interventi di trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici;
- c) l'autorizzazione di cui al comma b) dovrà essere subordinata al rispetto dei criteri indicati nel comma 5.2 art. 5 dell'Allegato B alla D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003<sup>3</sup>.

### **Art. 4 Documentazioni da produrre per le istanze di autorizzazione degli interventi nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua soggetti ai vincoli di Polizia Idraulica.**

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere dovranno essere corredate di:

- a) Relazione dimostrante che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque, contenente:
  - luogo, foglio mappa e mappale;
  - motivazioni della realizzazione dell'opera;
  - caratteristiche tecniche dell'opera;
  - relazione idrologico - idraulica (quando prevista ai sensi del comma 5.2 art. 5 dell'Allegato B alla D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003<sup>3</sup>);
  - relazioni geologica e/o geotecnica (quando previste dalle norme e prescrizioni);
- b) Elaborati grafici consistenti in:
  - Estratto mappa originale con indicazione delle opere;
  - Corografia in scala 1:5.000 o 1:10.000;

- Estratto del P.R.G. del Comune;
- Profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere (se necessario ai fini della valutazione);
- Sezioni trasversali del corpo idrico di fatto e di progetto debitamente quotate (se necessarie ai fini della valutazione);
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere se previsti.

#### **Art. 5 Modifiche dei limiti delle aree di demanio idrico.**

I terreni attualmente occupati e quelli abbandonati dai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e minore costituiscono demanio idrico ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 37 e generano i vincoli di Polizia Idraulica così come definiti nell'Allegato B alla D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003, anche quando questi non siano indicati nelle tavole 6 e nord e sud\*

Le variazioni dei limiti delle aree di demanio idrico per cessazione o modifica del corso d'acqua e le richieste di sdemanializzazione dovranno essere operate con le modalità previste per il demanio fluviale nell'allegato A della D.G.R. 14/01/2005 n. 7/20212<sup>4</sup>.

Settimo Milanese, marzo '08

Il Tecnico

Dott. Geol. Claudio Franzosi

Dott. Ing. Giulia Ferrario

---

\* Il caso si può verificare, ad esempio, per corsi d'acqua indicati nelle mappe catastali ma oggi non più esistenti. Fino ad avvenuta sdemanializzazione, il terreno situato entro i limiti del corso d'acqua segnati nella mappa catastale è demanio idrico, ed esternamente a tali limiti si sviluppa la fascia di vincolo di Polizia Idraulica.



## <sup>1</sup> Estratto del testo del comma 5.2 art. 5 dell'Allegato B alla D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003

### 5.2 Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale

Per quanto concerne le fasce fluviali definite dai Piani Stralcio di Bacino, si rimanda alla normativa stabilita dagli stessi.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo 5.1, l'amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione. Potranno essere individuate più fasce di rispetto, alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un primo fondamentale riferimento per la definizione di tali norme è costituito dalla disciplina di riferimento dell'attività di polizia idraulica.

Per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale varrà quanto disposto dai citati artt. 59, 96, 97, 98 del r.d. 523/1904. Si ribadisce che le distanze di rispetto e le relative norme previste dal r.d. 523/1904 possono essere derogate *solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale*, e pertanto solo se le indicazioni dell'elaborato di cui al presente documento verranno recepite con *apposita variante allo strumento urbanistico*.

Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dai citati artt. 132, 133, 134, 135, 138 del r.d. n. 368 del 1904 che disciplina all'interno di ben definite fasce di rispetto *delle opere di bonifica e loro pertinenze*, le attività vietate, quelle consentite previa autorizzazione o quelle soggette al «nulla osta» idraulico.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esonazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis).

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale «scarpata morfologica stabile», o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- vige comunque il divieto di tominatura dei corsi d'acqua ai sensi del d.lgs. 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare).

Per le opere ammesse previa autorizzazione, l'amministrazione comunale dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Potranno essere in generale consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione

d' alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

È facoltà del comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico su territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

---

## **<sup>2</sup> Estratto del testo del comma 3 a) art.34 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Milano**

### **a) Fontanili**

- è vietato alterare la testa e l'asta dei fontanili individuati alla Tavola 3 e, in generale, dei fontanili attivi o nei quali sia ancora presente l'acqua e il fenomeno della risalita;
- è vietata ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione all'interno di una fascia, stabilita in via transitoria fino alla maggiore definizione da parte dei comuni, non inferiore a metri 50 misurati dall'orlo della testa e lungo l'asta, per una fascia non inferiore a metri 25 se la situazione attuale lo consente. Nello specifico tali disposizioni non si applicano relativamente alle aree inglobate nell'urbanizzato per le quali lo stato di fatto non lo consente. Le eventuali recinzioni sono consentite solo in forma di siepi di vegetazione arbustiva;
- è da promuovere la riqualificazione delle incisioni della testa e dell'asta per almeno 150 m, dei fontanili attivi e di quelli potenzialmente riattivabili e la relativa vegetazione di pertinenza in quanto elementi di valorizzazione ecologica e agricola del territorio rurale;
- oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell'asta, da effettuarsi con tecniche tradizionali, legata alla funzione irrigua dei fontanili, sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purché compatibili con le finalità della conservazione e della valorizzazione naturalistica del bene;

### <sup>3</sup> Estratto del testo del comma 5.2 art. 5 dell'Allegato B alla D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003

#### 5.2 Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale

Per quanto concerne le fasce fluviali definite dai Piani Stralcio di Bacino, si rimanda alla normativa stabilita dagli stessi.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo 5.1, l'amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione. Potranno essere individuate più fasce di rispetto, alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un primo fondamentale riferimento per la definizione di tali norme è costituito dalla disciplina di riferimento dell'attività di polizia idraulica.

Per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale varrà quanto disposto dai citati artt. 59, 96, 97, 98 del r.d. 523/1904. Si ribadisce che le distanze di rispetto e le relative norme previste dal r.d. 523/1904 possono essere derogate *solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale*, e pertanto solo se le indicazioni dell'elaborato di cui al presente documento verranno recepite con *apposita variante allo strumento urbanistico*.

Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dai citati artt. 132, 133, 134, 135, 138 del r.d. n. 368 del 1904 che disciplina all'interno di ben definite fasce di rispetto *delle opere di bonifica e loro pertinenze*, le attività vietate, quelle consentite previa autorizzazione o quelle soggette al «nulla osta» idraulico.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esonazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis).

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale «scarpata morfologica stabile», o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del d.lgs. 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare).

Per le opere ammesse previa autorizzazione, l'amministrazione comunale dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Potranno essere in generale consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione

d' alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

È facoltà del comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico su territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

**4 Estratto dell'Allegato A della D.G.R. 7/20212 del 14/01/2005**

ALLEGATO A

**MODALITÀ OPERATIVE PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE SULLE ISTANZE DI SDEMANIALIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (art. 5 l. n. 37/94)**

*(Testo coordinato e condiviso tra il gruppo di lavoro regionale sulla sdeманIALIZZAZIONE e l'agenzia del Demanio – Filiale Regionale)*

**Premessa**

L'uso o la funzione di pubblico generale interesse sussiste quando l'area è destinata ad usi collettivi (approdo per le unità di navigazione, il transito, l'accesso al lago, l'ormeggio anche solo temporaneo, il deposito del natante, il diporto nautico (anche con piccolo natante, tavola a vela, pedalò o simile), la balneazione, il diporto balneare, la passeggiata ed ogni altra utilizzazione collettiva.

Non possono perdere la demanialità: l'alveo lacuale, il sentiero navigabile, le conche i porti, gli approdi e gli ormeggi, le zone portuali e balneari, le zone atte a consentire il transito e l'accesso all'acqua, i canali demaniali e le loro pertinenze (es.: alzaie) le passeggiate e le piste ciclopedonali, le aree inedificabili ai sensi del r.d. 523/1904 e le aree insistenti nelle zone A e B delle fasce fluviali del PAL.

L'intervento antropico che abbia causato uno spostamento della linea del demanio non è sufficiente a causare la perdita della natura demaniale delle aree del demanio della navigazione interna.

Al di fuori delle ipotesi sopra elencate, quando si debba valutare se un'area possa essere sdeманIALIZZATA, si procede secondo la seguente procedura:

**Modalità operative**

Il Richiedente relativamente al Demanio Lacuale verifica presso l'autorità demaniale (gestioni associate o consorzi) se l'area di cui intende chiedere la sdeманIALIZZAZIONE sia un'area portuale (Demanio Regionale) o extraportuale (Demanio extraportuale).

Se l'area appartiene al Demanio Regionale la titolarità è della Regione Lombardia pertanto il soggetto richiedente (privato o ente) presenta la domanda direttamente alla Regione Lombardia – Sedi Territoriali di riferimento provinciale (Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) e per la provincia di Milano alla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di genio civile (Direzione Generale Opere Pubbliche, Pol. per la Casa ed Edilizia Resid. Pubblica).

La Sede Territoriale informa, entro 30 giorni, l'Agenzia del demanio dell'avvio del procedimento relativamente alla sdeманIALIZZAZIONE di quell'area.

Per le aree del Demanio Statale il soggetto richiedente (privato o ente) presenta all'Agenzia del demanio territorialmente competente istanza per la sdeманIALIZZAZIONE.

Ai fini dell'espressione del parere regionale l'Agenzia del Demanio trasmette alla Regione Lombardia – Sedi Territoriali di riferimento provinciale (Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) e per la Provincia di Milano alla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di genio civile (Direzione Generale Opere Pubbliche, Pol. per la Casa ed Edilizia Resid. Pubblica) la seguente documentazione tecnica:

- istanza del richiedente o avente titolo (fac-simile di domanda concordata con l'Agenzia del Demanio);
- relazione descrittiva;
- documentazione fotografica a colori;
- corografia dell'area interessata con individuata area oggetto di richiesta (C.T.R. Regionale I: 10.000);

- estratto di mappa scala 1:2.000 (estratto aerofotogrammetrico e catastale);
- calcolo dell'area da sdeманIALIZZARE;
- certificato di destinazione urbanistica e/o di previsioni di piani territoriali con indicazione di tutti i vincoli esistenti esistenti sull'area.

Ogni dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio della Sede Territoriale individuerà il referente per l'istruttoria delle stesse, che verrà comunicato alla Segreteria del Gruppo di Lavoro.

Il referente della Sede Territoriale dovrà farsi carico di comunicare alla Segreteria del GdL l'arrivo della richiesta di SdeманIALIZZAZIONE e compilare apposito data-base con i dati relativi alla pratica.

Successivamente, acquisita l'eventuale documentazione tecnica integrativa necessaria alla valutazione, trasmette ai componenti del GdL e alla Segreteria del GdL una copia della stessa.

Nel caso di aree demaniali lacuali extraportuali, nella fase di istruttoria la Sede si avvarrà della collaborazione dei Comuni e della Gestioni associate (enti coinvolti nell'«amministrazione» del demanio) e delle Province per gli aspetti di programmazione urbanistica; le funzioni degli enti è quella di coadiuvare la Sede territoriale di riferimento, per quanto di loro spettanza e conoscenza, nella formulazione della dichiarazione, l'attività di tali Enti pertanto è di natura endo-procedimentale e non si concretizza in un autonomo parere (d.g.r. 10487 del 30 settembre 2002 e Circolare 1/2003 D.G. Infrastrutture e Mobilità).

Nel caso di aree demaniali fluviali, nella fase di istruttoria la Sede si avvarrà dell'AIPO, per i tratti di corsi d'acqua difesi da opere di prima, seconda e terza categoria o dei Comuni per il reticolo idrico minore in attuazione alla l.r. 1/2000 e dei Consorzi di Bonifica per quanto riguarda il reticolo idrico di bonifica stabilito ai sensi della l.r. 7/2003, provvedendo direttamente per i corsi d'acqua di propria competenza.

Il dirigente della Sede si impegnerà a completare l'istruttoria entro il termine di 90 giorni, prorogabile solo in caso di particolare complessità della pratica (elaborando parere idraulico laddove di propria competenza o acquisendolo dagli enti secondo le casistiche sopra individuate) e a comunicare alla segreteria del Gruppo di lavoro il completamento dell'istruttoria.

Nel caso di deroga dei tempi sarà cura della suddetta Sede Territoriale darne comunicazione alla Segreteria al Gruppo di lavoro.

La Segreteria del GdL si impegnerà a convocare il gruppo (ORDINE del giorno indicante le pratiche oggetto della riunione).

Durante la riunione il dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio della Sede Territoriale esporrà al gruppo di lavoro l'istruttoria eseguita; nella stessa sede le varie Direzioni Generali depositeranno i pareri scritti di propria competenza.

I pareri tecnici previsti all'interno della procedura sono per:

**DEMANIO LACUALE**

- parere idraulico;
- parere geostatico e geomorfologico;
- parere ambientale;
- parere comune/gestione associata competente quali gestori del demanio;
- parere provincia per aspetti di programmazione urbanistica;
- parere inerente l'eventuale interferenza della richiesta di sdeманIALIZZAZIONE con le concessioni di regolazione dei laghi rilasciate ai sensi del r.d. 1775/1933 (Maggiore, Como, Iseo, Idro e Garda);

- parere direzione competente per una valutazione di carattere generale sull'assenza o presenza dell'attitudine a qualunque uso o funzione di pubblico generale interesse;
- pareri relativi ad aspetti di pianificazione territoriale (cave, parchi, ecc.).

Saranno inoltre effettuati i seguenti approfondimenti in sede d'istruttoria:

- verifica aspetti naturalistici;
- verifica della presenza di siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale.

#### *DEMANIO FLUVIALE*

- parere idraulico (r.d. 523/1904);
- parere geostatico e geomorfologico;
- parere ambientale;
- parere Azienda porti Cremona e Mantova per aree demanio navigazione interna;
- parere provincia per aspetti di programmazione urbanistica;
- parere inerente l'eventuale interferenza della richiesta di sdemianializzazione con le concessioni di grandi derivazioni d'acqua pubblica rilasciate ai sensi del r.d. 1775/1933;
- pareri relativi ad aspetti di pianificazione territoriale (cave, parchi, ecc.);
- parere direzione competente per una valutazione di carattere generale sull'assenza o presenza dell'attitudine a qualunque uso o funzione di pubblico generale interesse.

Saranno inoltre effettuati i seguenti approfondimenti in sede d'istruttoria:

- verifica aspetti naturalistici;
- verifica della presenza di siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale;
- verifica aspetti agricoli (se necessario), in relazione anche alla conduzione alla l. 203/82.

Per ogni istanza presentata, fatto salvo casi di particolare complessità che necessitano di particolari approfondimenti, è prevista una sola riunione.

Il verbale della riunione sarà redatto dalla Segreteria del GdL che lo invierà alla Sede Territoriale competente al fine della predisposizione del decreto finale di recepimento dei pareri formulati dalle D.G. coinvolte nel gruppo.

Alla formazione del parere finale della Regione, concorrono i pareri delle strutture regionali e i pareri di enti (comuni, gestioni associate e consorzi, province) eventualmente coinvolti.

Tutti i pareri sopra elencati hanno natura endoprocedimentale.

Il decreto, che dovrà riportare nel dispositivo la motivazione e la finalizzazione del parere espresso, sarà a firma del Direttore Generale della D.G. Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile, coordinatore del GdL. Per ogni singola richiesta verrà emesso un decreto.

L'Agenzia del Demanio – Filiale Regionale acquisisce il parere regionale (Decreto del Direttore Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) e trasmette all'Agenzia del Demanio – Sede Centrale la documentazione.

L'Agenzia del Demanio – Sede Centrale trasmette al Ministero per l'Ambiente per gli adempimenti di competenza.

L'iter sarà completato con la sottoscrizione del decreto interdirettoriale (Agenzia Demanio – Ministero dell'Ambiente) e la Pubblicazione sulla G.U. a cura degli Organi Centrali.